

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Maggio 2020

Santa Lucia di Piave, li 28 maggio 2020

Oggetto: **: Decreto Rilancio – Seconda Parte**

Cari clienti

Continuiamo ad informarvi sulle novità del Decreto Rilancio

## **BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI**

È previsto uno specifico credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo **pari al 60%** dell'ammontare del **canone mensile** di locazione / leasing / concessione di **immobili ad uso non abitativo** utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.

**Per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi / compensi 2019.**

- Merita evidenziare che il bonus spetta anche ai seguenti soggetti:
- enti non commerciali;
- enti del Terzo settore (ETS);
- enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'agevolazione in esame:

- è prevista nella **misura del 30%** in caso di contratti di **servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa;
- è commisurata all'importo **pagato nel 2020** con riferimento ai mesi di **marzo / aprile / maggio** a condizione che il locatario, se esercente attività economica, abbia **subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del 2019.

Per le **strutture turistico ricettive con attività solo stagionale** l'agevolazione è commisurata all'importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile / maggio / giugno**

- è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. f24 successivamente al pagamento dei canoni;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **Non operano** i limiti di:
  - € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

L'agevolazione **non è cumulabile** con il c.d. "Bonus negozi e botteghe" di cui all'art. 65, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", in relazione alle medesime spese.

## **DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI PMI / START-UP INNOVATIVE**

Con l'introduzione:

- dell'art. 29-bis, DL n. 179/2012 (start-up innovative);
- del comma 9-ter all'art. 4, DL n. 3/2015 (PMI innovative);

è prevista una **detrazione IRPEF pari al 50% della somma versata** a favore del contribuente che investe nel capitale sociale di una o più PMI / start-up innovative.

L'investimento può essere effettuato direttamente / mediante Organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in PMI / start-up innovative.

Va evidenziato che:

- l'agevolazione è riconosciuta:
  - con riferimento alle somme investite in PMI / start-up innovative iscritte nell'apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento;
  - nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
- l'investimento detraibile:
  - non può eccedere la somma di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta;
  - deve essere mantenuto per un periodo minimo di 3 anni.

In caso di cessione anticipata (anche parziale) dell'investimento il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, è tenuto a restituire quanto detratto maggiorato degli interessilegali.

Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al MISE.

Relativamente al c.d. "maxi ammortamento", ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, è prorogato **dal 30.6 al 31.12.2020** il termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

## **MAXI AMMORTAMENTO**

- al riconoscimento di un credito d'imposta pari all'**60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000**, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
- all'abrogazione delle agevolazioni di cui agli artt. 65, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 e al contestuale riconoscimento **a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) di un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un **massimo di € 60.000** per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:
  - **la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;**
  - **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** atti per garantire la salute di lavoratori / utenti;

sono state esaminate nell'Informativa SEAC [26.5.2020, n. 155](#).

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

## **SCADENZA DURC E SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Con la modifica del comma 2 dell'art. 103, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", è previsto che i documenti di regolarità contributiva (**DURC**) con scadenza nel periodo 31.1.2020 - 15.4.2020 **sono validi fino al 15.6.2020**. Si rammenta che il citato comma 2:

- prevede che  
*"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";*
- come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2020, n. 11/E si applica anche  
*"alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati, di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.7.2003 e alla Circolare esplicativa 23.11.2006, n. 35/E, in scadenza nel periodo compreso tra il 31.1 e il 31.7.2020 che, pertanto, restano valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".*

## **CREDITI D'IMPOSTA SANIFICAZIONE/ ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO/ DPI**

Le disposizioni relative:

- alla promozione da parte dell'INAIL di **interventi straordinari** destinati alle imprese (individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso **l'acquisto di:**
  - apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
  - dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  - dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  - sistemi / strumenti di controllo dell'accesso nei luoghi di lavoro / DPI;

## **CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA EMERGENZA COVID-19**

Nel **periodo 19.5.2020 - 31.12.2021**, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 **possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione** (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

La cessione, oltre ai crediti d'imposta per per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ex art. 120 del Decreto in esame e per la sanificazione degli ambienti di lavoro / acquisto dispositivi di protezione DPI, ex art. 125 del Decreto in esame, riguarda i seguenti bonus:

- c.d. "Bonus negozi e botteghe", ex art. 65, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia";
- credito d'imposta canoni di locazione di immobili, ex art. 28 del Decreto in esame .Va evidenziato che:
- il cessionario **utilizza il credito ceduto:**
  - anche in compensazione nel mod. F24;
  - con le medesime modalità previste per il cedente;
- la quota di credito **non utilizzata** nell'anno **non può essere:**
  - utilizzata negli anni successivi;
  - richiesta a rimborso;

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

**Non operano** i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

## **IVA FE E SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE**

A seguito dell'estensione dell'applicazione dell'IVA FE ai **soggetti diverse dalle persone fisiche** (enti non commerciali e società semplici / equiparate) ad opera della Finanziaria 2020, con la modifica dell'art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, per tali soggetti è fissata:

- a € 100 l'imposta per i c/c e libretti di risparmio;
- a € 14.000 la misura massima dell'imposta dovuta.

## **PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'**1.7.2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.9.2020** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate ~~annui~~ pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

## **DIFFERIMENTO ATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO**

Modificando l'art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che i soggetti obbligati a memorizzare / trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'1.1.2020 (tramite un registratore telematico), possono effettuare la **trasmissione dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (anziché entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione) **fino al 31.12.2020**, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

A seguito della nuova disposizione **fino al 31.12.2020** è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate per l'invio dei corrispettivi giornalieri.

## **SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL STS**

Modificando il comma 6-quater del citato art. 2 è altresì disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno **adempiere all'invio telematico dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle Entrate **effettuando solo l'invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS** mediante RT (o sistemi con medesime caratteristiche di inalterabilità e sicurezza dei dati) **dall'1.1.2021** (anziché dall'1.7.2020).

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

## **“TAX CREDIT VACANZE”**

Per il 2020 è previsto il riconoscimento di un credito, utilizzabile dall'1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente **non superiore a € 40.000**, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:

- **imprese turistiche ricettive;**
- **agriturismi;**
- **bed & breakfast.**

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella **misura massima** di:

- **€ 500** per ogni nucleo familiare;
- **€ 300** per i nuclei familiari composti da due persone;
- **€ 150** per quelli composti da una sola persona.

Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito in esame è fruibile nella misura:

- **del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto.**

Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari;

- **del 20% in forma di detrazione d'imposta** in sede di dichiarazione dei redditi.

È altresì previsto che il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

**Non operano** i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Le modalità applicative della disposizione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

## **“BONUS PUBBLICITÀ”**

Per il 2020, l'art. 186, DL n. 34/2020 **incrementa al 50%** l'importo degli investimenti ammessi al credito d'imposta c.d. "Bonus pubblicità" di cui al comma 1-ter, art. 57-bis, DL n. 50/2017, in luogo del 30% introdotto ad opera del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia".

Per accedere all'agevolazione, come previsto dall'art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

effettuare nel 2020 **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020** (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 - 31.3.2020 restano valide).

## **“BONUS MOBILITÀ” ACQUISTO MONOPATTINI / BICICLETTE ELETTRICHE**

Con la modifica del comma 1 dell'art. 2, DL n. 111/2019 è prevista, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un'agevolazione (c.d. “bonus mobilità”) pari al **60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 - 31.12.2020** per:

- l'acquisto di:
  - **biciclette** (anche a pedalata assistita);
  - **veicoli per la mobilità personale** “a propulsione prevalentemente elettrica”, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);
- l'utilizzo di **servizi di mobilità condivisa** ad uso individuale (escluse autovetture).

L'agevolazione:

- è concessa fino ad un **massimo di € 500**;
- può essere **richiesta per una sola volta**.

Merita evidenziare che il nuovo beneficio è **cumulabile** con il c.d. “bonus mobilità” previsto dal citato art. 2 **per il 2021** a favore **dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria** in materia di qualità dell'aria (Procedure 10.7.2014, n. 2014/2147 e 28.5.2015, n. 2015/2043), ai quali spetta un contributo pari a:

- **€ 1.500** per ogni **autovettura** omologata **fino alla classe Euro 3 rottamata**;
- **€ 500** per ogni **motociclo** omologato **fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi rottamato** per l'acquisto, **entro i successivi 3 anni** e anche a favore di persone conviventi, di:
- **abbonamenti al trasporto pubblico** (locale e regionale);
- **biciclette** anche a **pedalata assistita**;
- **veicoli per la mobilità personale** “a propulsione prevalentemente elettrica”, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);

ovvero per l'utilizzo di **servizi di mobilità condivisa** ad uso individuale.

Si rammenta che il bonus in esame **non costituisce** reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2020 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html>

*I migliori saluti.*